COMUNE DI SALICE SALENTINO
PROTOCOLLO GENERALE
- 1 GIU. 2016
PROT. N° 5945
TIT. V CL. 01 FASC.

COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di Lecce

Prot. n. 5945 **del** 1.6.2016

Oggetto: Giudizio GdP Lecce, r.g. n 11167/2014, Sig. Marco Leuzzi c/Comune di Salice S.no Sentenza n. 31/16 del 7/01/2016 - Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194, co.1,lett. A, del T.U. 18.08.2000, N.267.

IL REVISORE Unico dott. CATALDO MUSELLA

- Preso atto della proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 31/05/2016, avente per oggetto: Giudizio GdP Lecce, r.g. n 11167/2014, Sig. Marco Leuzzi c/Comune di Salice S.no Sentenza n. 31/16 del 7/01/2016 - Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194, co.1,lett. A, del T.U. 18.08.2000, N.267. corredata dei prescritti pareri espressi dal Responsabile del Settore Ufficio Contenzioso, nonché dal Responsabile del Settore Finanziario;

- visto l'art. 194 D. Lgs 267/2000 che prevede che, con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'art. 114 del D.Lgs. 267/2000 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000, nei limiti degli accertati utilità ed

arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

- visto l'art. 23 del Regolamento di Contabilità del Comune (approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 51 del 1/10/2004);

- vista la sentenza n. 12/2016 resa in data 05.01.2016 dal GIUDICE DI PACE avv. Raffaele Carluccio e depositata il 07/01/2016, con la quale il Comune di Salice Salentino è stato condannato al pagamento della spesa di € 1.032,00 per rimborso sinistro a favore del Sig Marco Leuzzi oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, e delle spese di liteo quantificate in €43 per spese ed € 800,00 per compensi professionali;

- osservato che il debito fuori bilancio oggetto della proposta di deliberazione rientra nella fattispecie di cui all'art. 194, 1° comma lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. Trattasi di una fattispecie del tutto diversa dalle altre ipotesi previste nel medesimo art. 194; infatti il riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da provvedimenti esecutivi (è appena il caso di rammentare che, per il vigente codice di procedura civile, tutte le Sentenze sono esecutive), a differenza delle altre ipotesi elencate dal legislatore alle successive lettere b) – c) – d) - e), non lascia al Consiglio Comunale alcun margine di apprezzamento discrezionale. In presenza di Sentenza di condanna, il Consiglio dell'ente locale, infatti, non deve compiere alcuna valutazione, non potendo, in ogni caso, impedire il pagamento del relativo debito. In tutte le altre ipotesi il Consiglio deve procedere ad un'attenta analisi e valutazione delle singole fattispecie e, quindi, procedere, eventualmente, al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sottoposto alla sua attenzione. Viceversa, per le Sentenze esecutive il Consiglio Comunale svolge una funzione meramente ricognitiva ed è quindi auspicabile che, una volta accertata l'esistenza del provvedimento giurisdizionale esecutivo, si proceda rapidamente al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ed al relativo pagamento onde evitare ulteriori aggravi di spesa che potrebbero derivare dal ritardo nel soddisfacimento delle ragioni creditorie.

- vista la nota via e-mail del 26/05/2016, con cui l'Avvocato Tommaso De Vitis, legale del sig Marco Leuzzi, protocollata il 26/05/2016 al n.5726, con la quale ha quantificato in € 2.312,28 complessive le somme liquidate in sentenza, di cui € 1.032 per risarcimento sinistro, € 69,98 per interessi legali e rivalutazione ed € 1.210.30 per spese legali;

- visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica-amministrativa espresso dal Responsabile del Settore in data 31/05/2016;

- visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore in data 31/05/2016;

- preso atto che è riconoscibile un debito fuori bilancio ai sensi della lettera a) del 1° comma dell'art. 194 del D.Lgs. 267/00;

- appurato che il debito fuori bilancio de quo trova copertura finanziaria con i fondi di cui al capitolo 2496 del redigendo ed approvando bilancio comunale;

ESPRIME

in relazione alle proprie competenze ed ai sensi del D.Lgs. 267/00, parere favorevole alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Collegio suggerisce agli Organi competenti di procedere immediatamente al pagamento del debito fuori bilancio già riconosciuto, onde evitare il maturare di oneri aggiuntivi dovuti ai ritardi nell'esecuzione degli stessi pagamenti che originano ulteriori debiti fuori bilancio.

Il Collegio ricorda agli Uffici competenti di provvedere, ai sensi dell'art. 23 della L. 289/02, all'invio alla Corte dei Conti competente degli atti relativi al predetto riconoscimento.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL REVISORE

dott. CATALDO MUSELLA